



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 28 del 31/05/2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì 31 - trentuno - del mese maggio alle ore 21:25 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti, ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa il sottoscritto **DR. ROBERTO NOBILE** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	-	X
SQUARCINI SILVIA	X	-
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	-	X
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-
VITALI CECILIA	X	-
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	X	-

Immediatamente eseguibile

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO nello specifico l'art. 1 comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota comunale in misura non superiore allo 0,8%, ed inoltre tale comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto che le aliquote adottate devono essere differenziate sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti della legge statale;

VISTO l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

PRESO ATTO che la soglia di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 09/12/2021 con la quale la Giunta Comunale proponeva al Consiglio Comunale per l'anno 2022, la conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02/04/2021;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2021 con la quale venivano confermate, per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02/04/2021 nel seguente modo:

Fasce di reddito	Aliquote
Fino ad € 15.000,00	0,76%
da 15.001,00 a 28.000,00 €	0,77%
da 28.001,00 a 55.000,00 €	0,78%
da 55.001,00 a 75.000,00 €	0,79%
Oltre 75.000,00 €	0,80%

- le soglie di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

- i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da lavoro dipendente e assimilato e da pensione, non superiore ad € 13.000,00; se il reddito supera il limite di € 13.000,00 l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;
- i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, diverso da quello da pensione, da lavoro dipendente e assimilato, non superiore ad € 12.000,00; se il reddito supera il limite di € 12.000,00 l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;

VISTO l'art. 1, comma 7 della Legge n. 234 del 31 dicembre 2021, ai sensi del quale, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, (legge n. 296/2006), il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

RITENUTO, per l'annualità 2022, di modificare le aliquote e gli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e di proporre la conferma delle soglie di esenzione come approvate per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del

02/04/2021 e le seguenti aliquote :

- le soglie di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

- i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da lavoro dipendente e assimilato e da pensione, non superiore ad € 13.000,00; se il reddito supera il limite di € 13.000,00 l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;
- i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, diverso da quello da pensione, da lavoro dipendente e assimilato, non superiore ad € 12.000,00; se il reddito supera il limite di € 12.000,00 l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;

- le aliquote differenziate come di seguito:

Fasce di reddito	Aliquote
da 0 a 15.000,00 €	0,76%
da 15.001,00 a 28.000,00 €	0,77%
da 28.001,00 a 50.000,00 €	0,78%
oltre 50.001,00 €	0,80%

DATO ATTO altresì che le esenzioni stabilite operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

VISTA la legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021/2023*";

VISTA la legge n. 234 del 31.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022/2024*";

VISTO l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

UDITO l'intervento del Sindaco, che spiega le ragioni che hanno portato alla modifica del regolamento, essendo variati gli scaglioni IRPEF;

Con la seguente votazione resa dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

- Consiglieri favorevoli: n. 13
- Consiglieri contrari : n. 2 (Vanni M., Tesi)
- Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'annualità 2022 la modifica delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

Fasce di reddito	Aliquote
da 0 a 15.000,00 €	0,76%
da 15.001,00 a 28.000,00 €	0,77%
da 28.001,00 a 50.000,00 €	0,78%
oltre 50.001,00 €	0,80%

2. DI CONFERMARE l'esenzione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2022, così come stabilita con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02/04/2021, per i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, da lavoro dipendente e assimilato e da pensione, non superiore ad € 13.000,00; se il reddito supera il limite di € 13.000,00 l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;

3. DI CONFERMARE l'esenzione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2022, così come stabilita con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02/04/2021, per i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, diverso da quello da pensione, da lavoro dipendente e assimilato, non superiore ad € 12.000,00; se il reddito supera il limite di € 12.000,00 annuo l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;

4. DI DARE ATTO che le esenzioni di cui ai punti precedenti operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

5. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

6. DI DARE ATTUAZIONE all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che la delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, affinché abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

7. DI DARE ATTUAZIONE all'art. 15-bis di cui al D.L.30/04/2019 n. 34 così come convertito nella L.28/06/2019 n.58 in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali che ha modificato l' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Indi, stante l'urgenza di provvedere

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

- Consiglieri favorevoli: n. 13
- Consiglieri contrari : n. 2 (Vanni M., Tesi)
- Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/20002 n. 267, vista l'imminente scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 fissata al 31/05/2022.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ROBERTO NOBILE
